

## REGOLAMENTO (CE) N. 723/2009 DEL CONSIGLIO

del 25 giugno 2009

relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171 e l'articolo 172, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 171 del trattato, la Comunità può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione comunitari.

(2) Da tempo la Comunità si è prefissa l'obiettivo di sostenere e sviluppare le infrastrutture di ricerca in Europa, come dimostrato dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) <sup>(4)</sup>, e, in particolare, dalla decisione 2006/974/CE del Consiglio, del

19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Capacità» <sup>(5)</sup>.

(3) Mentre tradizionalmente il sostegno per l'utilizzo e lo sviluppo di infrastrutture di ricerca europee ha assunto essenzialmente la forma di sovvenzioni a favore di infrastrutture di ricerca già esistenti negli Stati membri, in anni recenti è emersa con chiarezza la necessità di un ulteriore impegno volto a incentivare lo sviluppo di nuove strutture tramite la creazione di un quadro giuridico appropriato che ne faciliti la costituzione e il funzionamento a livello comunitario.

(4) Questa necessità è stata espressa in numerose occasioni sia a livello politico, dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie, sia da vari soggetti impegnati nella ricerca in Europa quali imprese, centri di ricerca e università e, in particolare, il Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI).

(5) Sebbene il ruolo centrale delle infrastrutture di ricerca scientifica di livello mondiale ai fini del raggiungimento degli obiettivi comunitari di RST di cui all'articolo 163 del trattato sia riconosciuto da tempo nell'ambito dei programmi quadro comunitari di RST, le regole relative alla costituzione, al finanziamento e alla gestione di tali infrastrutture sono tuttora frammentarie e regionalizzate. Considerando che le infrastrutture di ricerca europee sono in concorrenza con quelle dei partner della Comunità a livello mondiale che investono e continueranno ad investire massicciamente in infrastrutture di ricerca moderne su larga scala, e che queste infrastrutture stanno diventando sempre più complesse e costose ed in quanto tali non sono alla portata di un unico Stato membro o continente, è ora necessario sfruttare e sviluppare appieno il potenziale dell'articolo 171 del trattato, istituendo un quadro che contenga le procedure e le condizioni per la costituzione e il funzionamento delle Infrastrutture di ricerca europee a livello comunitario che

<sup>(1)</sup> Parere del 19 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> Parere del 14 gennaio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU C 76 del 31.3.2009, pag. 6.

<sup>(4)</sup> GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.

